

Polizza No. 1.82.0201065



Disposizione

Contraente

Società
Federazione Italiana Tennistavolo
Stadio Olimpico Curva Nord Foro italiceo
00135 Roma (RM)
ITALIA

Assicuratore

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)

Tutela Legale per imprese

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale
(CTG, Edizione: 01.10.17).

Persone assicurate

Assicurati sono il contraente e le società coassicurate, i legali rappresentanti, i soci che lavorano direttamente per il contraente, gli amministratori, i procuratori, gli organi di controllo, tutti i dipendenti dell'azienda compresi i medici aziendali, i collaboratori a progetto, i lavoratori somministrati, a chiamata, occasionali e i tirocinanti in caso di illeciti, che commettono o che avrebbero commesso nell'adempimento delle loro funzioni e/o mansioni svolte a favore del contraente e/o delle società coassicurate.

Per il resto vale l'art. 4 CTG.

COPERTURA AUTOMATICA PER L'AUMENTO DELLE PERSONE ASSICURATE

In caso di aumento delle persone assicurate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presenta polizza.

Descrizione delle attività

Federazione sportiva

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0201065

Copertura automatica per nuove attività

Ai sensi di quanto previsto all'Art 2 CTG, se l'attività coperta dalla polizza cambia durante l'anno assicurativo o se se ne aggiunge un'altra, le nuove attività sono immediatamente coperte.

Le variazioni devono essere denunciate per iscritto a ROLAND alla scadenza principale per permettere un nuovo calcolo del premio. In caso di mancata denuncia delle variazioni alla scadenza principale, la copertura per le nuove attività decade con effetto retroattivo.

COPERTURA ASSICURATIVA**ESERCIZIO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI**

La copertura opera per sostenere l'esercizio di pretese di risarcimento di danni alle persone assicurate e/o a cose e/o beni attinenti al patrimonio del Contraente subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi.

Quanto sopra sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale. Sono altresì garantite le spese per la proposizione di querela purché seguita da costituzione di parte civile.

CONTROVERSIE DI LAVORO

In deroga all'art. 11 (1) (a) e (o) CTG la copertura assicurativa comprende i costi sostenuti dal Contraente per controversie inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di lavoro subordinato a condizione che questi siano, o siano stati, iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro matricola).

Sono assicurate anche le controversie di lavoro con gli ex co.co.pro (contratto di collaborazione a progetto), contratti simili e con tirocinanti/stagisti.

La garanzia si estende inoltre, con un esborso massimo per sinistro di EUR 5.000,00, alle vertenze intraprese da lavoratori somministrati che avanzino pretese di assunzione nei confronti del Contraente.

Solo per le controversie intraprese da lavoratori somministrati, in deroga all'art. 14 (2) (b) CTG, il sinistro si considera insorto con il ricevimento, da parte della Contraente, della prima richiesta scritta del lavoratore somministrato.

In base all'art. 5 (5) CTG, in caso di transazione non autorizzata, ROLAND si farà carico esclusivamente delle spese legali rimaste a carico dell'Assicurato. Le spese di controparte transattivamente assunte dal Contraente vengono rimborsate se preventivamente autorizzate da ROLAND.

VALIDITÀ TEMPORALE PER LA GARANZIA CONTROVERSIE DI LAVORO

In parziale deroga all'art. 14 (2) CTG, la polizza copre i sinistri originati da manifestazioni di volontà e/o atti verificatisi più di 12 mesi prima rispetto alla data di decorrenza del contratto.

Trascorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto, la copertura si estende anche ai sinistri originati da manifestazioni di volontà e/o atti verificatisi nei 12 mesi antecedenti alla data di decorrenza della polizza.

RESISTENZA AVVERSO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all'assicurato.

La copertura sussiste solo nel limite in cui il sinistro sia coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in caso di soccombenza, ex art. 1917, comma 3, c.c.

CONTROVERSIE RELATIVE A CONTRATTI ASSICURATIVI

La copertura assicurativa comprende i costi per la tutela legale degli interessi giuridici del contraente, in sede giudiziaria, nei casi di controversie inerenti contratti assicurativi regolarmente in essere e stipulati dallo stesso, limitatamente alle coperture: incendio del fabbricato, suo contenuto, furto o rapina dei beni inerenti l'attività indicata in polizza.

CONTROVERSIE CON ISTITUTI DI ASSICURAZIONE PREVIDENZIALI E SOCIALI

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)

Handelsregister Köln HRB 21 64



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano

Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39

email: info@roland-italia.it

www.roland-italia.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0201065



In deroga all'art. 11 (1) (c) CTG, la garanzia assicurativa copre i costi delle controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri.

ESTENSIONE ARBITRATI

In deroga all'art. 11 (1) (i) CTG, qualora la controversia assicurata venga decisa mediante arbitrato, rituale od irrituale, sono garantiti i costi dell'attività di un Avvocato, nonché degli arbitri direttamente nominati dall'Assicurato, oltre che della metà del costo per l'attività dell'arbitro nominato di comune accordo dalle parti, salvo diversa disposizione del lodo arbitrale.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino ad un importo pari al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro.

LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Ai sensi di quanto previsto all'Art 5 (1) CTG, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. ROLAND assume le spese per le trasferte necessarie dell'Avvocato alla sede dell'Autorità Giudiziaria, arbitrale o conciliativa competente per il procedimento.

La rifusione delle spese di viaggio si esegue ai sensi delle disposizioni di legge italiane per trasferte di lavoro degli Avvocati. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, con un esborso massimo di EUR 2.000,00 per sinistro.

LIMITE CONTRATTUALE PER CONTROVERSIE BAGATELLARI

Controversie il cui valore ad litem è inferiore a EUR 500,00 non sono coperte.

ESTENSIONI DELLA GARANZIA

TUTELA LEGALE DELL'IMMOBILE

La garanzia assicurativa copre i costi delle controversie relative alla proprietà, ad altri diritti reali e/o alla locazione dell'immobile / degli immobili indicato/i di seguito, condotto/i direttamente dal Contraente e/o dalla società coassicurata, nei quali viene esercitata la propria attività, come individuata in polizza.

La garanzia opera per il/i seguente/i immobile/i:

Stadio Olimpico / Curva Nord Foro italico 00135 Roma

E' garantita la copertura automatica durante l'anno assicurativo per nuovi immobili condotti dal Contraente e nei quali il medesimo esercita la propria attività. Il Contraente deve tuttavia darne comunicazione a ROLAND entro la prima scadenza annuale. In caso di mancata comunicazione, la copertura per i nuovi immobili decade con effetto retroattivo.

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Sussiste copertura assicurativa per sinistri che avvengono all'interno di questi territori e per i quali è data competenza giurisdizionale nei medesimi.

Massimale di copertura

EUR 40.000,00 per sinistro

Scoperto

Lo scoperto ammonta a 10,00% ma non inferiore ad 1.500,00 EUR per sinistro e viene detratto dalle spese legali.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0201065

Dati del contraente:

dell'anno: 2019
 Numero delle persone assicurate: 333
 Numero degli immobili assicurati: 1

Premio

Il premio annuale è di incluso il 21,25 % per imposta assicurativa.

Il premio minimo imponibile è di

Conteggio del premio successivo

Il conteggio del premio successivo viene effettuato in base ai seguenti dati indicati alla voce (Dati del contraente) e in polizza.

- * numero delle persone assicurate
- * numero degli immobili assicurati
- * variazione dell'attività assicurata indicata in polizza

Alla scadenza principale della polizza ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dei dati suindicati con effetto per il successivo anno assicurativo.

COVID-19 - retroattività

Ambito della copertura: La copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

La copertura è, invece, da considerarsi comunque esclusa se il Contraente sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo della reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto.

A tal proposito, il Contraente è consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Pertanto egli conferma che, fino al momento del ricevimento da parte di ROLAND dell'accettazione della proposta di assicurazione, per quanto di sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali, civili e/o amministrativi nei suoi confronti o nei confronti di persone assicurate che riguardano una presunta o reale infezione di una persona con il virus COVID-19.

Inoltre, in deroga alle pattuizioni contrattuali, l'eventuale periodo di carenza in qualsiasi modo previsto viene soppresso per i sinistri originati da una reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19.

Scoperto: Ai sinistri relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, insorti nel periodo di retroattività si applica uno scoperto del 10%, ma non inferiore a EUR 2.000,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia/dello scoperto già pattuita/o in polizza.

SOCIETÀ COASSICURATE:

Le prestazioni della presente polizza si applicano anche a tutte le associazioni sportive affiliate FITET (come da elenco inoltrato in sede di quotazione)

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Sede della società:
 Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
 Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
 Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
 Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
 Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
 email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
 Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
 R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
 Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0201065



Broker / Intermediario

Società
MAG-JLT Spa
Via delle Tre Madonne 12
00197 Roma (RM)
ITALIEN

Clausola Broker

Tutta la gestione del presente contratto è affidata MAG-JLT Spa.
Denunce e dichiarazioni dell'assicurato si danno per conosciute a ROLAND, quando sono pervenute al sopraccitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'assicurato volte a costituire, concludere, o ampliare l'ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.

Assistenza in caso di sinistro

In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)
Telefono: 0039 02 776 775 0
Telefax: 0039 02 776 775 39
e-mail: sinistri@roland-italia.it

Milano, 10.06.2020

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

1900

1900

1900

